

Determinazione 30 settembre 2014, n. 19/14

Modalità di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 13 della RTDG, come modificato e integrato con deliberazione 25 settembre 2014, 455/2014/R/GAS, in tema di trattamento dei contributi pubblici e privati

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, UNBUNDLING E CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il 30 settembre 2014

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione 23 gennaio 2014, n. 1/14 (di seguito: determinazione 1/14);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 88/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 88/2014/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione 28 febbraio 2014, n. 3/2014 (di seguito: determinazione 3/14);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 132/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 132/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 25 settembre 2014, 455/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 455/2014/R/GAS).

Considerato che:

- la determinazione 1/14 ha definito le modalità di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 2, comma 2, della deliberazione 573/2013/R/GAS, in relazione allo *stock* di contributi esistente al 31 dicembre 2011, prevedendo l’attivazione di una specifica raccolta dati *on line* destinata alle imprese distributrici di gas, avente inizio alla data del 14 febbraio 2014 e termine alla data del 28 febbraio 2014, in coerenza con quanto stabilito all’articolo 2, comma 3, della medesima deliberazione;
- la deliberazione 88/2014/R/GAS ha prorogato il termine previsto all’articolo 2, comma 3, della deliberazione 573/2013/R/GAS per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 2, comma 2, della medesima deliberazione al 7 marzo 2014, al fine di garantire alle imprese distributrici di gas un tempo congruo per la valutazione delle due modalità alternative previste dal medesimo comma a valle dei necessari chiarimenti in tema di trattamento dei contributi;
- in coerenza con tale disposizione, con la determinazione 3/14 è stato prorogato al 7 marzo 2014 il termine previsto dalla determinazione 1/14 per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 2, comma 2, della deliberazione 573/2013/R/GAS;
- l’articolo 5 della deliberazione 132/2014/R/GAS ha dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione di effettuare alcuni approfondimenti con le imprese distributrici e le loro associazioni con particolare riferimento alle implicazioni sull’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 2, della deliberazione 573/2013/R/GAS derivanti dall’applicazione per località delle modalità di degrado dei contributi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), della medesima deliberazione;
- con la deliberazione 367/2014/R/GAS le disposizioni contenute nell’articolo 2 della deliberazione 573/2013/R/GAS in materia di trattamento dei contributi pubblici e privati sono state inserite negli articoli 12 e 13 della RTDG;
- la deliberazione 455/2014/R/GAS ha apportato modifiche e integrazione all’articolo 13 della RTDG, definendo nuove condizioni per l’esercizio dell’opzione di trattamento dello *stock* di contributi pubblici e privati al 31 dicembre 2011;
- l’articolo 13, comma 1, della RTDG prevede che, per le vecchie gestioni comunali o sovracomunali, con riferimento allo *stock* di contributi esistente al 31 dicembre 2011, le imprese possano scegliere, in relazione all’intero periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2019, tra le seguenti due modalità:
 - in continuità con l’approccio adottato nel terzo periodo di regolazione, i contributi, non soggetti a degrado, sono portati interamente in deduzione dal capitale investito mentre gli ammortamenti sono calcolati al lordo dei contributi;
 - degrado graduale, attuato secondo le modalità indicate nell’Articolo 14 della RTDG;

- sulla base dell'articolo 13, comma 2, della RTDG la scelta di cui al precedente alinea viene effettuata a livello di impresa, con la possibilità di adottare, limitatamente alle località in relazione alle quali il capitale investito netto relativo ai servizi di distribuzione e/o misura risulti inferiore a zero nel corso del quarto periodo di regolazione, una scelta diversa da quella adottata a livello di impresa;
- l'articolo 13, comma 3, della RTDG prevede che le modalità e le tempistiche per l'effettuazione della scelta di cui all'articolo 13, comma 1, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 13, comma 2, siano definite con successiva determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione;
- sulla base di quanto stabilito dall'articolo 13, comma 4, della RTDG, nel caso in cui entro la data definita con la determina di cui al precedente alinea l'impresa distributrice non abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 13, comma 1, l'Autorità procede d'ufficio all'applicazione dell'opzione di degrado graduale, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b).

Ritenuto opportuno:

- prevedere che l'opzione di cui all'articolo 13, comma 1, della RTDG sia esercitata dalle imprese distributrici in modalità telematica tramite una specifica raccolta dati, mediante accesso ad un area riservata agli operatori del sito internet dell'Autorità;
- prevedere che nell'ambito della raccolta dati di cui al precedente alinea le imprese distributrici comunichino la loro scelta tra le due modalità di trattamento dei contributi pubblici e privati illustrate nell'articolo 13, comma 1, della RTDG, per le vecchie gestioni comunali o sovracomunali, in relazione all'intero periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2019, e che, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 13, comma 2, della RTDG, tale scelta sia effettuata a livello di impresa, con la possibilità di adottare, limitatamente alle località in relazione alle quali il capitale investito netto relativo ai servizi di distribuzione e/o misura risulti inferiore a zero nel corso del quarto periodo di regolazione, una scelta diversa da quella adottata a livello di impresa;
- stabilire che la raccolta dati di cui al precedente alinea sia accessibile a partire dalla data dell'1 ottobre 2014 e termini perentoriamente in data 10 ottobre 2014 e che la configurazione presa a riferimento sia quella in essere alla data del 30 ottobre 2013;
- prevedere che la raccolta dati di cui ai precedenti alinea sostituisca a tutti gli effetti la raccolta dati di cui alla determinazione 1/14;
- abrogare la determinazione 1/14 e la determinazione 3/14

DETERMINA

1. di prevedere l'attivazione di una specifica raccolta dati *on line* da rendere disponibile in un'apposita area ad accesso riservato del sito internet dell'Autorità, denominata "Rab Gas – Scelta trattamento contributi *ex* articolo 13, comma 1, della RTDG" e destinata alle imprese distributrici del gas;
2. di prevedere che nell'ambito della raccolta dati di cui al punto 1 le imprese distributrici comunichino la loro scelta tra le due modalità di trattamento dei contributi pubblici e privati illustrate nell'articolo 13, comma 1, della RTDG, per le vecchie gestioni comunali o sovracomunali, in relazione all'intero periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2019, e che tale scelta sia effettuata a livello di impresa, con la possibilità di adottare, limitatamente alle località in relazione alle quali il capitale investito netto relativo ai servizi di distribuzione e/o misura risulti inferiore a zero nel corso del quarto periodo di regolazione, una scelta diversa da quella adottata a livello di impresa;
3. di stabilire che la raccolta dati di cui al punto 1 abbia inizio alla data dell'1 ottobre 2014 e termini perentoriamente alla data del 10 ottobre 2014 e che la configurazione presa a riferimento sia quella in essere alla data del 30 ottobre 2013;
4. di abrogare la determinazione 1/14 e la determinazione 3/14;
5. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 30 settembre 2014

Il Direttore
Andrea Oglietti